

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO**

nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

MUTUATARIA omissis (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC del difensore,

- Attore

e

omissis **BANCA S.P.A.** (C.F. omissis), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. omissis, elettivamente domiciliato in Lanciano, omissis, presso lo studio del difensore,

- Convenuta

Oggetto: mutuo

Conclusioni: all'udienza del 16 marzo 2023, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte come da decreto di questo giudice del 26 febbraio 2023, parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, dalle parti in data 16 marzo e 27 febbraio 2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato omissis conveniva in giudizio omissis s.p.a. (di seguito anche "omissis"), in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis

- previa dichiarazione, per le ragioni suesposte, della nullità della clausola negoziale del mutuo sottoscritto tra le parti il 27/04/1998 avente ad oggetto la determinazione dei tassi d'interessi variabili, condannare la banca convenuta a ripetere all'attore la somma di 6 10.188,45, oltre interessi dal 28/10/2015 fino all'effettivo saldo;

- in subordine, previo accertamento, per i motivi suesposti, dell'illegittimità dei tassi d'interessi addebitati nelle rate di mutuo dal 1° gennaio 2005 al 31/05/2008, condannare la banca convenuta a ripetere la somma di 6 3.557,08, oltre interessi dal 28/10/2015 fino all'effettivo saldo;

- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite (tra le quali gli onorari del ctp), comprese quelle derivanti dall'illegittimo rifiuto della banca di partecipare al procedimento di mediazione, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.

A supporto della proposta domanda, parte attrice ha esposto di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario, in data 27 aprile 1998, con la Banca omissis s.p.a. (poi omissis) per l'importo di 150.000.000 di lire. Anche sulla scorta degli esiti dell'espletata CTP, l'odierno attore deduceva la nullità della clausola recante la previsione del tasso variabile in ragione dell'asserita indeterminatezza – in quanto fissato avendo riguardo al prime rate ABI (ovvero alla media aritmetica semplice del predetto valore nei sei mesi antecedenti arrotondato all'ottavo di punto più vicino ed aumentato di uno scarto pari a punti percentuali zero) - nonché l'usurarietà della pattuizione in discorso anche per quanto attiene agli interessi moratori.

2. La convenuta Banca omissis s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo, tra l'altro, l'obiettiva determinabilità del tasso degli interessi corrispettivi, stante il riferimento ad una periodica rilevazione ancorché svolta da un terzo, come nel caso del prime rate ABI.

3. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 21 ottobre 2022 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.

Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e, preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 20 marzo 2023 questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata per quanto di seguito esposto:

- quanto alla dedotta indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi di cui al contratto di mutuo in discorso, è opportuno richiamare l'orientamento anche di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (proprio con riferimento all'applicazione del prime rate ABI) secondo cui la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (così, tra le altre, Cass., sez. III, 4 gennaio 2022, n. 96, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; in senso conforme, Corte d'Appello di L'Aquila, 24 giugno 2022, n. 937).

Muovendo dalle sopra richiamate coordinate interpretative, deve ritenersi l'infondatezza delle argomentazioni attoree circa l'asserita indeterminatezza del tasso variabile come previsto nel contratto di mutuo de quo, atteso che il riferimento convenzionale al valore assunto dal prime rate ABI, nei termini di cui alla clausola ivi contemplata (sub art. 3), è da considerare determinato o determinabile, in quanto controllabile in base a criteri oggettivi (quali, appunto, la media aritmetica semplice del valore assunto dal Prime Rate ABI nei sei mesi antecedenti arrotondato all'ottavo di punto più vicino ed aumentato di uno scarto pari a punti percentuali zero), vieppiù in considerazione della circostanza che l'odierno attore (mutuatario), risulta aver contratto il mutuo in discorso quale artigiano per finalità inerenti l'attività imprenditoriale o professionale svolta, dunque quale operatore economico ovvero come professionista. Sicché, appare anche inverosimile che, in quanto tale, il omissis abbia accettato per un decennio la clausola in discorso e quindi la relativa determinazione del tasso di interesse nonostante l'asserita indeterminatezza;

- quanto alle ulteriori domande di ripetizione di indebito, avanzate sulla scorta sia dell'intervenuta cessazione della rilevazione del prime rate ABI al 31 dicembre 2004 sia della ritenuta usurarietà della pattuizione in discorso, deve rilevarsi come parte attrice abbia mancato di allegare e provare tanto gli interessi in concreto applicati nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale in discorso quanto le singole poste ritenute indebite, essendosi limitata, unicamente, alla produzione di una perizia econometrica di parte, peraltro in larga parte illeggibile, corredata di ricostruzioni contabili effettuate dal CTP (parimenti in parte illeggibile), sicché non può quindi ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.

Conclusivamente, le valutazioni sopra espresse comportano il rigetto delle domande formulate dal omissis, giustificando, al contempo, il mancato accoglimento della richiesta di disporre una CTU contabile, stante il carattere meramente esplorativo della stessa, in ragione di quanto sopra osservato in punto di onere probatorio gravante sull'odierno attore.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria, che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c, del D.M. n. 55 del 2014), nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore di Banca omissis s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in complessivi 2.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda dell'attore **OMISSIS**;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore di Banca omissis s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in 2.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

Lanciano, 27 settembre 2023

Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni

EX PARTE